

STATUTO

della Fondazione

“ISTITUTO BASSANO CREMONESINI

per persone con disabilità psichica - ETS”



PREMESSA

Nell'anno 1900 Monsignor Bassano Cremonesini, con la rendita del Beneficio parrocchiale di cui era titolare in qualità di Parroco Abate di Pontevico, e con l'aiuto dei sigg. Don Paolo Roda e Luigi Fossati acquistò l'immobile detto “Il Castello di Pontevico” con l'intento di accogliere, ospitare e curare ragazze e donne affette da epilessia e frenastenia.

L'iniziativa, che si connotava come opera di Carità e di Assistenza sociale, prende avvio il 18 marzo 1901 con tre Suore della Congregazione religiosa “Ancelle della Carità”, che l'Abate aveva chiamato per coadiuvarlo nella conduzione dell'Istituzione. Quel giorno vengono accolte in Castello le prime epilettiche. A queste prime si aggiunsero, anno dopo anno, molte altre donne e ragazze affette da epilessia, frenastenia e, per usare il linguaggio del tempo, da cretinismo.

L'Opera avviata da Monsignor Cremonesini, nel volger di pochi anni, vide una richiesta, non solo locale, ed un afflusso di ammalate tale da confermare che l'iniziativa intrapresa era valida e preziosa. Ciò indusse il Fondatore ad avviare la pratica per il riconoscimento giuridico della realtà assistenziale.

Il riconoscimento avvenne in data 14.12.1911; con Regio Decreto N. 33070 venne eretta in Ente Morale la **“Casa di ricovero per frenasteniche ed epilettiche in Pontevico”** ed approvato lo Statuto Organico.

Nel corso dei decenni successivi si registrò un continuo aumento numerico di Ospiti ricoverate. Allora i responsabili dell'Ente si attivarono, modificando e adeguando la struttura, ad ampliare la capacità recettiva e la tipologia di intervento terapeutico.

Negli anni sessanta del XX secolo si ritenne opportuno aggiornare la titolazione dell'Istituzione. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 08.11.1966 l'originaria denominazione Opera Pia "*Casa di ricovero per Frenasteniche ed Epilettiche*" venne sostituita con "**Istituto Neuropsichiatrico Cremonesini**".

Negli ultimi decenni, adeguando ambienti, servizi e prestazioni agli standard previsti dalla normativa vigente, l'Istituzione ha operato nell'ambito dell'Assistenza socio-sanitaria.

In ottemperanza alla Legge dello Stato Italiano N. 328 ed alla Legge Regionale N. 1 del 13.02.2003, il Consiglio di Amministrazione con delibera N. 107 del 21/10/2003 ha scelto di continuare l'attività dell'Istituzione fondata da Monsignor Cremonesini come Fondazione di diritto privato, dotandola di uno Statuto che, aggiornato alle nuove istanze, intende recepire finalità e valori che hanno ispirato il Fondatore e guidato l'opera nel corso di un secolo.

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 – Denominazione - sede - durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente denominazione: "ISTITUTO BASSANO CREMONESINI per persone con disabilità psichica - ETS", abbreviabile in "ISTITUTO CREMONESINI - ETS".
2. La Fondazione ha sede legale in Pontevico, provincia di Brescia, in via Roma n° 1.
3. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
4. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 – Scopi istituzionali

1. La Fondazione, richiamandosi alla visione cristiana della vita, ispira la propria attività ai valori morali che animarono e guidarono il fondatore Monsignor Bassano Cremonesini e specificatamente, la carità cristiana e la promozione integrale della persona umana, senza discriminazione per nazionalità, cultura, razza, religione, condizione sociale e politica.
2. La Fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e recupero funzionale di persone svantaggiate, di sesso femminile, di qualunque età e

condizione, affette da disabilità neuro-psichiche o sensoriali, in condizioni di non autosufficienza.

3. Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

4. In particolare, la Fondazione si propone:

a) l'organizzazione ed erogazione di prestazioni e servizi di carattere sanitario e sociale, di tipo residenziale, e sul territorio;

b) l'allestimento e gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), di Residenze Sanitarie Assistenziali per persone con disabilità (RSD) e, in genere, di ogni altra Unità d'offerta utile a rispondere ai bisogni delle persone non autosufficienti;

c) la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nel campo dell'assistenza alle persone con disabilità psichica;

d) la promozione o la partecipazione ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;

e) la collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità a quelle della Fondazione;

f) la possibilità di mettere a disposizione strutture di accoglienza per situazioni di disagio familiare e giovanile. Questo era uno degli scopi statuari previsti dal Fondatore Mons. Bassano Cremonesini, che le condizioni storiche non gli hanno permesso di realizzare (Tavole di Fondazione articolo 2 seconda parte).

5. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e liberalità; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di specifici servizi e presidi.

6. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

7. La Fondazione realizza le proprie finalità statuarie principalmente nell'ambito della Regione Lombardia.

8. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da atti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

9. Con norme di carattere regolamentare e/o con altre disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione delle Ospiti, nonché il loro trattamento, secondo principi improntati al rispetto della persona umana ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

10. Verrà sempre riconosciuto il diritto a sacerdoti, religiosi o religiose della Parrocchia di esercitare il proprio specifico ministero all'interno della struttura.

11. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della "Carta dei Servizi" per stabilire e tenere aggiornate le essenziali forme di garanzia, sicurezza, qualità dei servizi erogati riservate alle Ospiti.

TITOLO II – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Articolo 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 106 del 21/10/2003 e successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata;
 - altri diritti di natura patrimoniale.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017.
4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.
5. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fermo restando la possibilità di sua trasformazione.

Articolo 4 – Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche sia private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- e) ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;

- f) i corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
- g) i proventi derivanti dalle attività diverse.

La Fondazione potrà inoltre finanziare le proprie attività di interesse generale attraverso la raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017.

TITOLO III – ORGANI ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 5 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di Controllo;
- d) Il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 6 – Presidente

Il Presidente sarà sempre il Parroco pro tempore di Pontevico (BS) e, in caso di sua mancanza, il Vescovo diocesano o un delegato dallo stesso Vescovo.

Articolo 7 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - f) redigere la relazione di missione che accompagna il bilancio annuale e sottoporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - g) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;

- h) esercitare le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari;
 - i) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo;
 - j) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale della Fondazione e la nomina del Direttore/Responsabile Sanitario;
 - k) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data dei provvedimenti.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Consigliere all'uopo delegato dallo stesso Presidente.

In mancanza di delega o in caso di impedimento del delegato, le funzioni sostitutive sono assunte dal Consigliere più anziano in carica. In caso di parità di anzianità di carica, le funzioni sostitutive sono assunte dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, ossia dal Presidente e da sei Consiglieri, scelti fra persone che condividono i valori morali e religiosi che animarono il fondatore dell'Ente e che sono recepiti nel presente Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D. Lgs. 117/2017, non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ad eccezione del rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute per l'espletamento del mandato.

Articolo 9 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto stabilito dallo Statuto originario, il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica quattro anni e si rinnova per metà ogni due anni. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione usciti di carica spetta agli altri rimasti in funzione, che vi procederanno entro il secondo mese successivo. Si riterranno eletti i candidati che avranno riportato la maggioranza dei voti degli intervenuti all'adunanza del Consiglio che, per tale oggetto, dovrà essere costituito dai quattro membri restanti.

Articolo 10 – Cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. Nel caso in cui per decesso, dimissioni o per altra causa qualcuno dei Consiglieri cessasse di far parte del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo procederà alla relativa surrogazione, entro sessanta giorni dalla cessazione. Chi verrà nominato in via di surrogazione straordinaria, rimarrà in carica quanto sarebbe dovuto starvi normalmente il Consigliere surrogato.
2. Qualora i Consiglieri rimasti in carica non procedano alla nomina degli altri membri nei termini indicati al comma precedente, provvederà alla nomina il Vescovo di Brescia.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervenissero a quattro sedute consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Tra le adunanze ordinarie rientrerà l'adunanza per l'approvazione del bilancio da tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile per il deposito dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge, fatti salvi eventuali rinvii nei termini fissati dalla legge stessa. Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta di almeno tre Consiglieri, con l'indicazione dell'oggetto della convocazione.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima della seduta o, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima della seduta.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche se non convocate con le modalità di cui al punto 2), purché siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
4. Con la presenza di tutti i componenti di cui al punto 3) e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei Consiglieri, oltre che del Presidente o di chi lo sostituisce. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. A parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.
2. Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Il verbale dell'adunanza è firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
 - b) delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione, secondo le modalità di legge;
 - c) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - d) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
 - e) approva gli atti riguardanti le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione;
 - f) nomina, su proposta del Presidente, l'Organo di Controllo;
 - g) nomina, su proposta del Presidente, il Revisore Legale dei Conti;

- h) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Fondazione, esterno al Consiglio, determinandone i poteri. Il Direttore Generale assume anche la funzione di Segretario del Consiglio;
- i) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore/Responsabile Sanitario della Fondazione;
- j) approva le proposte di convenzioni e la costituzione e modificazione delle forme associative ammesse per legge;
- k) designa i rappresentanti della Fondazione presso altri Enti o Istituzioni;
- l) può delegare, su proposta del Presidente, parte dei suoi poteri a singoli Consiglieri, determinandone ambiti, durata, contenuto e modalità. Parimenti il Consiglio stesso può provvedere alla relativa revoca;
- m) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- n) si occupa di tenere i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 14 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione.
2. Esso collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione e sovrintende alla gestione organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa e del personale dell'Istituzione. Nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, adotta tutti gli atti necessari ed opportuni alla gestione dell'Ente.
3. Partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

1. La nomina dell'Organo di Controllo, spetta al Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente: lo stesso potrà essere monocratico o collegiale. Se collegiale, dovrà essere composto da tre membri effettivi.
2. Esso dura in carica per tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Ad esso può essere attribuita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto specificamente incaricato della revisione legale dei conti: in tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito interamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Revisore Legale dei Conti

1. La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione Legale, su proposta del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, ed è obbligatoria quando siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. La nomina in ogni caso non è necessaria quando la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

4. Esso dura in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Il Revisore Legale dei Conti deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e le eventuali ulteriori funzioni a lui attribuite dalla legge.

6. Il Revisore Legale dei Conti redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Revisore Legale dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del bilancio consuntivo.

8. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 – Organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione dell'attività della Fondazione è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e trasparenza.

2. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente ed i collaboratori in genere, nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal Regolamento stesso.

Articolo 18 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente il bilancio consuntivo di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

5. Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere ed adottare il bilancio sociale.

Articolo 19 – Pagamenti e riscossioni

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Direttore Generale, o da persone da loro delegate.

Articolo 20 – Estinzione e Trasformazione

1. La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice Civile, nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, o il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.
2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore, che procederà allo scioglimento dell'Istituzione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo.

3. In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio della Fondazione, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dovrà essere devoluto ad altri ETS aventi sede legale o operativa a Pontevico, indicati dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 – Norme generali

1. In conformità alla volontà dei Fondatori, già prevista dall'articolo 7 dello Statuto vigente, “i nomi dei Fondatori e di quanti con lasciti o considerevoli elargizioni si siano resi benemeriti all'Opera Pia, saranno segnalati sopra lapide in una delle sale dell'Istituto”.
2. La Fondazione ricorderà altresì in modo adeguato, nelle forme ritenute opportune, le persone riconosciute benemerite nei confronti dell'Istituzione stessa.
3. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 22 – Norme transitorie

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione G con natura fiscale di ETS non commerciale.